

DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018
196/2018/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ALTA ENERGIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 138680307

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1013^a riunione del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, 7693 del 5 marzo 2018, con cui il Direttore della Direzione Advocacy, Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Alta Energia S.r.l. (di seguito: reclamante), in nome e per conto di Energyka S.r.l., come da delega in atti (prot. Autorità 10692 del 27 marzo 2018), ha presentato all’Autorità un reclamo in data 17 novembre 2017 (prot. Autorità 37895 del 20 novembre 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il presunto ritardo impiegato dal gestore nella messa a disposizione del preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; ritardo dovuto sia al non corretto utilizzo dell’incremento di 15 giorni lavorativi di cui all’articolo 7, comma 1 del TICA, che all’errore di calcolo nella determinazione del corrispettivo per la connessione contenuto nel predetto preventivo;
2. con nota del 29 dicembre 2017 (prot. Autorità 268 del 4 gennaio 2018), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
3. con nota del 2 gennaio 2018 (prot. Autorità 277 del 5 gennaio 2018), il reclamante ha replicato alla suddetta nota del gestore;
4. con nota del 15 gennaio 2018 (prot. Autorità 1029), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 26 febbraio 2018 la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 2, comma 4, lettera a), secondo cui, per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
 - b) l’articolo 7, comma 1, secondo cui, per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore di rete è pari al massimo a 20 giorni lavorativi. Il medesimo articolo 7, comma 1, prevede, tra l’altro, che nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di

tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione è incrementato di 15 giorni lavorativi qualora il medesimo gestore di rete ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche suindicate di messa a disposizione del preventivo per la connessione previste dall'art. 7, comma 1;

- c) l'articolo 7, comma 3, secondo cui il preventivo per la connessione deve recare, tra l'altro, il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 ovvero 13 del medesimo TICA, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- d) l'articolo 7, comma 8, secondo cui il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione già accettato. In questi casi, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziare le motivazioni;
- e) l'articolo 12, con il quale vengono definite le modalità di determinazione del corrispettivo per la connessione nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento, per i quali il servizio di connessione è erogato alle reti di bassa e media tensione;
- f) l'articolo 14, comma 1, secondo cui, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche previste dal TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- g) l'articolo 40, comma 5, secondo cui gli indennizzi automatici sono corrisposti, dal gestore di rete al richiedente, entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

7. In data 22 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Piano del Giova nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ);
8. in data 11 gennaio 2017, il gestore ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione oggetto della presente decisione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla tempistica prevista dall'art. 7, comma 1, del TICA;
9. in data 23 gennaio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 138680307;
10. in data 15 marzo 2017, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, in cui *“vista la soluzione tecnica insostenibile (costruzione di circa 1380 metri di linea MT)”*, si richiedeva lo *“spostamento dell'impianto di produzione su Cancellara [...], in modo da ottimizzare le opere di rete”*;
11. in data 30 marzo 2017, il gestore ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore rispetto a quello a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione richiesto, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla tempistica prevista dal TICA;
12. in data 8 maggio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 138680307;
13. in data 28 settembre 2017, il reclamante ha richiesto chiarimenti al gestore in relazione al corrispettivo per la connessione indicato nel secondo preventivo; in particolare, il reclamante contesta il fatto che, nel predetto preventivo, *“viene riportata una formula di calcolo [...] errata, in quanto nella suddetta formula viene inserita la cifra 3 come moltiplicatore”*, specificando inoltre che *“quest'ultimo è un valore che non trova alcun riscontro e pertanto [...] è un errore commesso da codesto Gestore”*. Nella medesima richiesta di chiarimenti, il reclamante evidenzia che *“il calcolo corretto porterebbe ad un ammontare di costi di connessione per il preventivo 138680307 di € 9.930,00 IVA compresa, circa € 8.750 in meno rispetto al costo fornito da E-Distribuzione nel preventivo”*;

14. in data 4 ottobre 2017, il gestore, riscontrando la richiesta di chiarimenti del 28 settembre 2017, ha comunicato al reclamante che *“per mero refuso tecnico il paragrafo 2 del preventivo [...] del 08/05/2017 riportava dati errati nella formula del calcolo dei costi per la realizzazione della connessione”*; conseguentemente, il gestore ha provveduto a ricalcolare il corrispettivo per la connessione, modificando il secondo preventivo per la connessione. Infine, il gestore ha evidenziato che avrebbe provveduto *“tempestivamente alla rifatturazione del corrispettivo esatto ed alla restituzione di quanto versato in eccedenza a mezzo assegno bancario”*;
15. in data 12 ottobre 2017, il reclamante ha presentato al gestore il reclamo;
16. in data 10 novembre 2017, il gestore ha respinto il reclamo in parola.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

17. Il reclamante chiede che l’Autorità prescriva al gestore:
 - a) il rimborso in tempi brevi della quota di corrispettivo per la connessione non dovuta, secondo quanto indicato dal gestore con la propria comunicazione del 4 ottobre 2017;
 - b) la corresponsione degli indennizzi automatici, ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 40, comma 5, del TICA *“in riferimento agli ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi di cui il gestore ha illecitamente abbisognato per l’emissione del “nuovo” preventivo”*. Infatti considerando che il preventivo originario prevede già una STMG di connessione in Media Tensione (identica a quella contenuta nel secondo preventivo), non si spiega né comprende la necessità dell’ulteriore incremento di 15 (quindici) giorni”.
 - c) la corresponsione degli indennizzi automatici, ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 40, comma 5, del TICA per il ritardo nella messa a disposizione, da parte del gestore, del secondo preventivo, dovuto all’errore di calcolo nella determinazione del corrispettivo per la connessione contenuto nel preventivo dell’8 maggio 2017, evidenziando che *“tale indennizzo dovrà essere quantificato dal Gestore di Rete in 122 giorni lavorativi di ritardo X 20 € per ogni giorno lavorativo di ritardo per un importo di € 2.440,00”*; infatti, a suo dire, *“il preventivo con codice 138680307 è stato emesso da E-Distribuzione il 08/05/2017 cioè 35 giorni dopo la richiesta di modifica di preventivo inoltrata dalla scrivente, e l’importo corretto del preventivo è stato reso noto alla scrivente solo il 04/10/2017, e quindi il preventivo di connessione corretto ed effettivamente fruibile è stato messo a disposizione del Richiedente solo 142 giorni lavorativi dopo la relativa richiesta, in palese violazione dell’art. 7.1 del TICA”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

18. Il gestore si riporta alla comunicazione di rigetto del reclamo del 10 novembre 2017 inviata al reclamante ed inoltre ritiene che *“possa prefigurarsi una carenza*

di interesse da parte della società titolare della pratica atteso che in data 19/12/2017 è stata formalizzata dalla stessa Energyka s.r.l. una richiesta di annullamento della pratica in oggetto” e pertanto, “sulla scorta di quanto innanzi si ritiene vi siano le condizioni per il rigetto del reclamo in oggetto”;

19. in merito alle contestazioni del reclamante, il gestore afferma che:
- a) *“come da nostra nota del 04/10/2017 abbiamo già proceduto ad avviare le procedure per il rimborso delle eccedenze versate in fase di accettazione che Vi verranno accreditate a mezzo IBAN da Voi fornito entro i prossimi 15 giorni”;*
 - b) *“in merito alla comunicazione di incremento termini evidenziamo che il reclamo proposto risulta essere del tutto infondato [...]. Infatti, le previsioni del TICA in merito all’incremento di tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione, trovano applicazione per ogni richiesta di preventivo che prevede la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche al livello di tensione superiore a quello di connessione, sia essa contenuta in una domanda di connessione che in una richiesta di modifica di un preventivo emesso.”*
 - c) *“per quanto riguarda la tempistica di emissione del preventivo precisiamo che lo stesso, seppur riportante un errato calcolo, conteneva tutti i requisiti richiesti dall’art. 7.3 del TICA 99/08 smi ed è stato da Voi accettato in data 11/07/2017”, pertanto “del tutto illegittima risulta essere pure la richiesta di corresponsione dell’indennizzo avanzata”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

20. In via preliminare va disattesa l’eccezione formulata dal gestore relativa alla carenza di interesse, che sarebbe sopravvenuta nel corso del presente procedimento, per la società titolare della pratica di connessione (Energyka S.r.l.), oggetto della presente decisione, in ragione del fatto che tale società, in data 19 dicembre 2017, avrebbe formalizzato una richiesta di annullamento della predetta pratica.
21. Al riguardo si ritiene che, viceversa, persista l’interesse della suddetta società ad ottenere la presente decisione giustiziale, tramite la società delegata. Ciò in quanto il reclamante chiede, in buona sostanza, l’erogazione di indennizzi automatici ai sensi del TICA, in relazione a ritardi imputabili al gestore nella tempistica di messa a disposizione del preventivo, relativi ad un periodo nel quale Energyka S.r.l. era titolare della suddetta pratica di connessione, a nulla rilevando che successivamente possa averne richiesto l’annullamento. Conseguentemente, in base al principio generale *“tempus regit actum”*, in virtù del quale ogni accadimento soggiace alla normativa vigente al momento del suo verificarsi, Energyka S.r.l. risulta essere titolare di una posizione giuridica soggettiva legittimante rispetto alla presente decisione.
22. Con riferimento all’incremento di 15 giorni lavorativi, rispetto al periodo di tempo massimo previsto dalla regolazione, l’articolo 7, comma 1, del TICA,

prevede che il gestore di rete possa fruire di tale incremento, per predisporre un preventivo per la connessione che “*implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione*”; la *ratio* di detta previsione è che l’elaborazione di una soluzione tecnica di connessione più complessa, che interessi, cioè, parti della rete a un livello di tensione superiore a quello a cui sia erogato il servizio di connessione, necessiti di un tempo maggiore rispetto a quello necessario per elaborare un progetto di un impianto di rete per la connessione comprendente elementi al solo livello della tensione di connessione, considerato, generalmente, di più semplice progettazione;

23. ed invero nella fattispecie in esame, il preventivo per la connessione, elaborato dal gestore, prevedeva la realizzazione di elementi di rete in media tensione, ad un livello più elevato, quindi, della bassa tensione, cui il TICA prevede sia erogato il servizio di connessione per l’impianto di produzione associato alla pratica oggetto del presente reclamo;
24. tuttavia, è opportuno rilevare che, mentre l’elaborazione del primo preventivo per la connessione (oggetto della successiva richiesta di modifica ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA) richiedeva, da parte del gestore, l’individuazione e la predisposizione della soluzione tecnica *ex novo*, il successivo preventivo per la connessione risultava invece pressoché identico al precedente, dal momento che il reclamante aveva richiesto solo lo spostamento dell’impianto di produzione, avvicinandolo *de facto* alle linee elettriche già esistenti della rete di distribuzione interessate dalla connessione. In particolare, il nuovo preventivo non prevedeva modifiche del punto di inserimento sulla rete esistente (e quindi non modificava l’impatto sulla rete esistente già valutato in sede di primo preventivo), ma prevedeva solo una rilevante riduzione delle linee in media tensione da realizzare per connettere l’impianto di produzione oggetto del reclamo;
25. a ben vedere, il gestore, per la predisposizione del secondo preventivo per la connessione, non ha dovuto effettuare alcuna progettazione *ex novo*, che implicasse la “*realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione*”, poiché tale attività era già stata compiuta nella predisposizione del primo preventivo, per il quale il gestore aveva - correttamente - beneficiato dell’incremento di 15 giorni lavorativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del TICA.
26. Pertanto, considerata la tipologia della modifica da predisporre nel nuovo preventivo per la connessione, l’impiego, da parte del gestore, dei 15 giorni lavorativi aggiuntivi per elaborare il nuovo preventivo appare del tutto sproporzionato e, quindi, ingiustificato.
27. Con riferimento, invece, alla richiesta di indennizzi automatici previsti dall’art. 14, comma 1, del TICA per il ritardo nella messa a disposizione del secondo

- preventivo, contenente il corretto corrispettivo per la connessione, si osserva quanto segue.
28. Il TICA, all'articolo 7, comma 3, prevede, che il gestore di rete, eseguita una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta, trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro (come previsto dalla lettera b) del medesimo comma), la Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione (STMG) definita secondo i criteri indicati all'articolo 3, comma 2, lettera f) e all'articolo 8, del medesimo TICA;
 29. in particolare, all'articolo 8, comma 3, il TICA stabilisce che la STMG deve *“essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi”* relativi alla nuove realizzazioni e agli interventi sulle reti elettriche esistenti;
 30. i presupposti delle predette disposizioni sono i seguenti:
 - il gestore di rete prevede la connessione con una STMG che consenta di immettere tutta la potenza per cui viene presentata la richiesta;
 - il richiedente deve essere messo a conoscenza, nel modo più dettagliato possibile, della STMG individuata e di tutti i relativi lavori e costi che saranno necessari al fine di immettere tutta la potenza per cui viene presentata la richiesta.
 31. Ciò premesso la presenza, nel preventivo per la connessione trasmesso dal gestore in data 8 maggio 2017, di un errore di calcolo dei costi per la realizzazione della connessione, che ha portato quasi al raddoppio dell'importo da corrispondere al gestore al momento dell'accettazione del preventivo, indubbiamente ha fornito al reclamante un quadro fuorviante ai fini di una corretta valutazione complessiva del preventivo;
 32. infatti, il gestore, in seguito alla segnalazione di tale errore da parte del reclamante in data 28 settembre 2017, ha provveduto alla rettifica in data 4 ottobre 2017 del preventivo, inserendo l'importo corretto del corrispettivo di connessione.
 33. Si ritiene quindi che la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione si sia perfezionata solo in data 4 ottobre 2017 ossia quando è stato reso disponibile al reclamante l'importo del corrispettivo di connessione supportato dal calcolo corretto dei costi per la realizzazione della connessione;
 34. ai fini del calcolo delle tempistiche impiegate dal gestore per la messa a disposizione del preventivo corretto, si reputa, altresì, opportuno escludere i giorni intercorrenti tra la data di ricevimento del nuovo preventivo per la connessione (8 maggio 2017) e la data in cui il reclamante ha segnalato l'errore riscontrato nel suddetto preventivo (28 settembre 2017) al fine di non imputare al gestore le tempistiche impiegate dal reclamante per segnalare l'evidente errore di calcolo del valore del corrispettivo in cui è incorso il gestore.
 35. Pertanto la messa a disposizione del secondo preventivo, da parte del gestore, è avvenuta in complessivi 39 giorni lavorativi, quindi risultano imputabili al gestore 19 giorni lavorativi di ritardo rispetto al termine massimo di 20 giorni

lavorativi, previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), del TICA, per la tipologia di potenza in immissione richiesta (60 kW).

36. Sulla base delle sovraespresse motivazioni meritano accoglimento le richieste del reclamante di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo complessivo di 19 giorni lavorativi nella messa a disposizione del corretto preventivo di connessione alla rete, da parte del gestore. Dei predetti 19 giorni lavorativi, 15 giorni riguardano il non corretto utilizzo, da parte del gestore, dell'incremento della tempistica per la messa a disposizione del secondo preventivo di cui all'art. 7, comma 1, del TICA, e 4 giorni lavorativi sono dovuti al ricalcolo del corrispettivo per la connessione.
37. Infine, non possono essere riconosciute le maggiorazioni, previste dall'art. 40, comma 5, del TICA, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella erogazione dell'indennizzo automatico, non ricorrendone, nelle fattispecie in esame, i presupposti applicativi. Al riguardo si osserva che, allo stato, non sussiste un ritardo imputabile al gestore nell'erogazione del citato indennizzo, poiché si ritiene che il relativo obbligo di pagamento nasca a seguito della presente decisione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Alta Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., con riferimento alla pratica di connessione 138680307;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di corrispondere a Alta Energia S.p.a. entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione:
 - a) l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1 del TICA per il ritardo complessivo di 19 giorni imputabile al gestore nella messa a disposizione del preventivo di connessione;
 - b) la quota del corrispettivo per la connessione, non dovuta dal reclamante, qualora non ancora restituita;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni